CAMERA DEI DEPUTATI N. 3106

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SAMMARTINO, SANTI, COLELLA, LA PENNA

APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 luglio 1974 (Stampato n. 1546)

Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 12 luglio 1974

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso di esecuzione.

In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.